



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO il comma 51 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che “Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.”»;

VISTO l'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ridetermina l'autorizzazione di spesa di cui al comma 51, riducendola di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031;

VISTO, altresì, l'articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, che riduce di ulteriori 2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

VISTO il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 17 novembre 2025 di approvazione delle modalità di istanza per la richiesta di contributo, annualità 2026, a copertura della spesa di progettazione prevista dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'elenco delle istanze valide acquisite tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, dal quale risultano istanze di finanziamento di n. 7.874 C.U.P. per un onere complessivo di 1.378.171.115,45 di euro;

CONSIDERATO che le risorse di bilancio sono insufficienti a soddisfare le richieste di contributo, per cui occorre procedere alla formazione di apposita graduatoria;

VISTO il comma 53 del ripetuto articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale prescrive che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente, ivi compresi i beni destinati



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il comma 54, il quale recita, tra l'altro, che, ferme restando le priorità di cui al comma 53 *“qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per cento delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno”*;

VISTO il comma 55, il quale recita che *“Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.”*;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione del richiamato comma 55 sono stati utilizzati i dati del rendiconto di gestione 2024 e, nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, i dati relativi all'ultimo rendiconto di gestione trasmesso alla banca dati BDAP;

VISTO l'ALLEGATO 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, ove le richieste sono state ordinate secondo i predetti criteri, contenente la graduatoria definitiva delle richieste valide, redatto secondo le priorità precedentemente richiamate;

RITENUTO di dover procedere all'attribuzione del predetto fondo, nei limiti delle risorse disponibili pari a 98.000.000,00 euro, alle richieste classificate dalla posizione numero 1 alla posizione numero 367 dell'ALLEGATO 1, per un totale di euro 97.992.608,35;

RITENUTO di non dover procedere all'attribuzione delle risorse residuali di 7.391,65 euro, che non risultano sufficienti a soddisfare la successiva richiesta di contributo;

CONSIDERATO che almeno il 40 per cento delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, come previsto dal precitato articolo 1, comma 54, ultimo capoverso, della legge n. 160 del 2019;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 56 del citato articolo 1, l'ente locale beneficiario del contributo è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante,



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la revoca del contributo medesimo;

ATTESO che i contributi assegnati sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento, previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e, per il restante 20 per cento, previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta;

CONSIDERATO, inoltre, che il comma 56, secondo periodo, del ripetuto articolo 1, demanda al presente decreto la definizione delle modalità di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi del comma 56, ultimo periodo, a decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente;

VISTO l'Accordo tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol del 30 novembre 2009, recepito dall'articolo 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 109, della citata legge n. 191 del 2009, nell'abrogare gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, sancisce la rinuncia da parte delle citate Province autonome, nei termini concordati nell'ambito del richiamato Accordo, alla partecipazione al riparto di fondi statali destinati al finanziamento delle leggi di settore riguardanti tutte le regioni;

VISTO l'articolo 79, comma 1, lettera a), dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

VISTO l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica del 25 settembre 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 1 dell'Accordo del 25 settembre 2023, a decorrere dall'anno 2023, resta impregiudicato l'obbligo di restituzione allo Stato delle eventuali somme erogate a titolo di legge di settore alle Province autonome di Trento e Bolzano in difformità dalla previsione di cui al richiamato comma 109 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009;

RITENUTO, pertanto, che il fondo previsto dall'articolo 1, comma 51, della citata legge n. 160 del 2019, in quanto finanziamento di settore, non possa essere destinato ai comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano;



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO, inoltre, che la delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 all'articolo 4.1 ha previsto che "La Piattaforma Contratti Pubblici è il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la B.D.N.C.P. per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici";

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 57 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, la rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato automaticamente come: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA' PROGETTUALE anno 2026» e l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti nello stesso sistema di monitoraggio;

DATO ATTO che il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche è lo strumento per verificare, attraverso l'interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC, il realizzarsi del presupposto individuato dal legislatore per l'erogazione del contributo, tuttavia le risultanze del predetto sistema, anche qualora restituiscano una situazione di adempienza, sono comunque sottoposte a controlli, in particolar modo laddove i dati presenti in BDAP restituiscano elementi di incertezza tali da richiedere una più approfondita istruttoria anche sulla documentazione in possesso dell'ente assegnatario del contributo;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – B.D.A.P.";

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

Determinazione delle richieste valide ai fini dell'attribuzione del contributo

1. Le richieste ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo per l'anno 2026 sono riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Non è consentito, dopo l'adozione del presente provvedimento, apportare variazioni agli elementi inseriti nelle richieste di finanziamento in quanto gli stessi hanno concorso alla determinazione della graduatoria di attribuzione del contributo e non sono più modificabili.

Articolo 2

Enti locali assegnatari del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i contributi relativi alle spese di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche, sono assegnati, fino a concorrenza delle risorse disponibili per l'anno 2026, agli enti locali che hanno prodotto richieste di contributo valide, dalla posizione numero 1 alla posizione numero n. 367 dell'ALLEGATO 1, per un totale di 97.992.608,35 euro.

Articolo 3

Monitoraggio delle attività di progettazione

1. Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.
2. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al comma 1 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati in modo automatico come: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA' PROGETTUALE anno 2026» e



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti nello stesso sistema di monitoraggio.

3. Il controllo sulle informazioni relative alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione è effettuato avendo ad oggetto la stipula del contratto relativo alla progettazione, rilevata tramite la piattaforma contratti pubblici (BDNCP) attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG), anche nel caso in cui l'affidamento sia effettuato con appalto integrato. In sede di creazione del predetto codice, l'ente indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.
4. L'effettiva conclusione dell'attività di progettazione oggetto del contributo è verificata tramite il campo "*Data fine effettiva*" della scheda "*Iter procedurale di progetto*" per la fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica o di progettazione esecutiva rilevata tramite il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 4

Erogazione del contributo

1. Il Ministero dell'interno provvede ad erogare il contributo assegnato agli enti locali in due quote:
 - a) l'80% previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione secondo le modalità previste dall'articolo 3, con appositi provvedimenti collettivi a cadenza mensile, a decorrere dal quarto mese successivo alla pubblicazione in G.U.R.I. del presente decreto;
 - b) il 20% previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, rilevata tramite le modalità di cui all'articolo 3.
2. In caso di mancato rispetto dell'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il contributo deve intendersi implicitamente revocato. Eventuali erogazioni di risorse sono recuperate se, a seguito di ulteriori controlli, effettuati anche tramite il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, l'obbligazione giuridica vincolante è relativa ad una fase diversa,



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

preliminare o successiva, benché correlata a quella relativa all'incarico di progettazione accordato con decreto. A titolo esemplificativo, si fa riferimento a indagini preliminari, studi e consulenze, perizie, validazione progettuale.

3. Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, i contributi sono erogati per il tramite delle rispettive regioni, secondo quanto disposto dai relativi statuti e norme di attuazione.
4. In caso di revoca del contributo successiva alla sua erogazione, il Ministero dell'interno provvede al recupero secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il presente provvedimento è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di legge e sarà pubblicato sul sito internet della Direzione Finanza Locale con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Il Capo Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
Carmen Perrotta